



COMUNE di AMANDOLA
provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 44 del 15-02-20

**OGGETTO: COMUNE DI AMANDOLA / AGENZIA DEL DEMANIO. IMPEGNO DI SPESA
AVV. EMILIANO CARNEVALI.**

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- che questo Ente ha adottato con D.G.C. n. 2 del 30.01.2016 e ss. mm. e ii. un proprio regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ai sensi dell'art. 165 co. 9 del D.Lgs. 267/00 lo stesso Organo ha assegnato per il corrente anno a ciascuna Responsabile la gestione esecutiva finanziaria dei capitoli di spesa e di entrata del PEG, sulla base del bilancio di previsione approvato dal C.C.;

VISTO l'art. 165 co. 9 del citato T.U. che recita testualmente: "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il Responsabile del Servizio";

VISTO l'art. 151 co. 4 del TUEL disciplinante l'esecutività delle determinazioni di impegno di spesa di cui all'art. 183 dello stesso TUEL;

VISTI lo Statuto comunale ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con atto D.C.C. n. 93 del 20/12/1996, esecutivo ai sensi di legge, in conformità all'art. 152 TUEL;

PREMESSO:

- che nell'anno 2014 il Comune di Amandola si vedeva costretto a proporre ricorso al TAR delle Marche avverso il provvedimento emesso dall'Agenzia del Demanio avente ad oggetto la decadenza del Comune di Amandola dal canone agevolato per la locazione dell'immobile denominato "Ex Casa del Fascio" nonché al fine di impugnare la decisione assunta dall'Agenzia Demaniale per la concessione del medesimo immobile al Comando Provinciale dei Carabinieri;

- che il relativo ricorso, contestualmente notificato a tutte le parti interessate e controinteressate, veniva rubricato al n. 481/14 R.G. Tar delle Marche e, di conseguenza, veniva instaurato il relativo contraddittorio cautelare, celebrato in n. 4 udienze, all'esito del quale le parti, congiuntamente, concordavano il sospendersi della procedura al fine di perfezionare la cessione definitiva dell'immobile de quo in favore del Comune di Amandola, definendo altresì le relative obbligazioni civilistiche;
- che tuttavia, ad oggi, l'Agenzia del Demanio non ha ancora provveduto a perfezionare l'accordo finale dandone comunicazione al Comune di Amandola, il quale, dal canto suo, è obbligato a riattivare la procedura allo stato sospesa, atteso il rischio di perenzione del contenzioso;

CONSIDERATO che il rischio correlato alla perenzione della causa è da individuarsi nella decadenza dalla possibilità d'uso e piena disponibilità dell'immobile denominato "Ex casa del Fascio", oltre al riattivarsi dell'intera esposizione del Comune di Amandola ai canoni di locazione dei quali si asseriva essere decaduto in via agevolata;

REPUATATA, alla luce di quanto sopra esposto, la necessità di introdurre una nuova fase del giudizio *de quo*;

DATO ATTO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 16.06.2014 si provvedeva "a nominare (...) gli avvocati Andrea Giannini (...) ed Emiliano Carnevali(...), congiuntamente e disgiuntamente quali difensori e legali dell'Ente, affinché rappresentino e difendano il Comune di Amandola e propongano tutte le azioni giudiziali, davanti al TAR Marche, conferendo ai medesimo ogni più ampio potere secondo il mandato e secondo la legge";
- che con nota assunta al prot. n. 655 del 15.01.2020 l'avv. Emiliano Carnevali si è dichiarato disponibile ad assistere il Comune di Amandola nella suddetta fase del giudizio, dietro il pagamento di un corrispettivo complessivo di euro 3.273,92;
- che con nota assunta al prot. n. 1150 del 23.01.2020 l'Avv. Andrea Giannini comunicava di voler rinunciare al "mandato inerente il ricorso contro l'Agenzia del Demanio promosso dinanzi al Tar Marche, distinto al r.g. n. 481/2014, conferito con la deliberazione della Giunta n. 50 del 16 giugno 2014";

CONSIDERATO che il preventivo trasmesso dall'Avv. Emiliano Carnevali è stato quantificato in base ai parametri minimi delle correnti tabelle forensi;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 17 del D.lgs n. 50/2016, il quale esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii.;

PRECISATO che l'art. 4 del medesimo D.Lgs. 50/2016, evidenzia che anche gli affidamenti esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del medesimo D.Lgs. devono comunque rispettare i principi

informatori del codice stesso, quali economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

RITENUTO dover impegnare a favore dell'Avv. Emiliano Carnevali, C.F. CRNMLN81T03A252X, la somma di euro 3.273,92 al cod. cap. 01.02-1, del bilancio pluriennale 2019/2021, annualità 2020;

DATO ATTO che, per la presente procedura, è stato acquisito il seguente CIG: Z592C2A0F1;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss. mm. e ii.;

VISTO nello specifico l'art. 184 TUEL che disciplina le liquidazioni della spesa;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 10.04.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 ed in particolare gli artt. 183,184,191 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii. che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione, nonché le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese nell'E.L.;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di G.C. n. 2 del 30.01.2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 TUEL e dello Statuto comunale, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

Tutto ciò premesso quale parte integrante del dispositivo:

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;
2. **DI PROSEGUIRE** nelle incombenze della causa indicata in premessa, allo scopo conferendo esplicito mandato all'avv. Emiliano Carnevali per la riassunzione del giudizio e **IMPEGNANDO** a tal fine, a favore dell'Avv. Emiliano Carnevali con studio in Amandola, Via XX Settembre n. 10, C.F. CRNMLN81T03A252X, la somma di euro 3.272,92 al cod. cap. 01.02-1, del bilancio pluriennale 2019/2021, annualità 2020;

3. **DI RENDERE NOTO**, ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è lo scrivente Dott. Ing. Adolfo Marinangeli;
4. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
5. **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 di approvazione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;
6. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza e per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, co. 4 del TUEL e per provvedere ad emettere il relativo mandato di pagamento;
7. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sull'albo pretorio on-line ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott. Ing. Adolfo Marinangeli

